Quotidiano Milano
Diffusione: 291.405 Lettori: 1.122.000
Il Sole 24 ORE
Direttore: Gianni Riotta
15-MAG-2010
pagina 26
foglio 1

Lavoro. La Corte costituzionale censura l'intervento del Dl anti-crisi del 2008

Apprendistato in azienda con vincolo regionale

Legittimo aver eliminato la durata minima del contratto

Marco Bellinazzo
MILANO

La Corte costituzionale ripristina le competenze delle regioni sull'apprendistato bocciando parzialmente l'articolo 23, comma 2, del decreto anti-crisi (Dl 112 del 2008). La sentenza 176/2010 depositata ieri premia dunque i ricorsi presentati da Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Basilicata, Piemonte, Marche, Puglia e Lazio.

Nel merito i giudici costituzionali hanno osservato come – anche nell'ipotesi di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale – debba essere riconosciuto alle Regioni un ruolo rilevante, di stimolo e di controllo dell'attività formativa. Nel decreto anti-crisi invece, affermano i giudici: «lo Stato si è unilateralmente attribuito il potere di disciplinare le fonti normative per identificare il discrimine tra formazione aziendale (la cui disciplina gli spetta) e formazione professionale extra aziendale (di competenza delle Regioni), escludendo così qualsiasi partecipazione di queste ultime».

Ora, scrive la Consulta, richiamando la sentenza n. 50 del 2005, «se è vero che la formazione all'interno delle aziende inerisce al rapporto contrattuale, sicché la sua disciplina rientra nell'ordinamento civile, e che spetta invece alle Regioni e alle Province autonome disciplinare quella pubblica, non è men vero che nella regolamentazione dell'apprendistato né l'una né l'altra appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto», con la conseguenza che «occorre perciò tener conto di tali interferenze».

Interferenze che dipendono dalla «proiezione esterna dell'apprendistato professionalizzante e all'acquisizione da parte dell'apprendista dei crediti formativi, utilizzabili nel sistema dell'istruzione – la cui disciplina è di competenza concorrente – per l'eventuale conseguimento di titoli di studio». Di queste interferenze non si è appunto tenuto nell'articolo 23, comma 2, del Dl n. 112 che contrasta perciò con gli articoli 117 e 120 della Costituzione. Con quella norma infatti si disponeva che in caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante – dalla durata alla registrazione nel libretto formativo – sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. Escludendo qualsiasi ruolo per le Autonomie.

La Corte costituzionale ha invece ritenuto legittimo lo stesso articolo 23 che ridetermina la durata del contratto di apprendistato professionalizzante: è stato cancellata la durata mimina, mentre è rimasto il massimo di sei anni. Per alcune figure, infatti, può ben essere sufficiente una formazione inferiore a due anni. «Non è tuttavia lesa la competenza delle Regioni, le quali possono, come prima, contribuire alla disciplina della formazione professionale, dettando norme che prevedano, per il conseguimento di determinate qualifiche professionali, una durata del rapporto non inferiore a due anni».
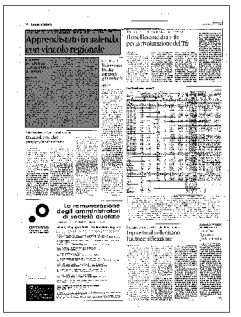
© RIPRODUZIONE RISERVATA